



Numero
76

Data
17/07/2013

Copia

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA AD ESPERTI
ESTERNI: MODIFICA**

**L'anno duemilatredici addì diciassette del mese di Luglio alle ore 08.30 nella
sala riunioni del Municipio.**

**Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge vigente è stata convocata la Giunta
Comunale alla quale sono intervenuti i Signori:**

BURIOLA LUIGI	SI
SCALVENZI ANGELO	SI
CHIERICI ELENA	SI
GAMBETTI RENZO	SI
OLIVIERI MAURIZIO	SI
VIGNALI MARCO	SI
FONTANESI VALERIO	SI

**Assiste il Segretario Generale Dr.ssa GIANNETTI AMALIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.**

**Il Sig. BURIOLA LUIGI, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza
dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.**



OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI: MODIFICA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza ad esperti esterni approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 26/03/2008 e modificato con Delibere di Giunta Comunale n. 140 del 16/12/2008 e n. 12 del 29/01/2009;
- la Delibera n. 238/2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, pervenuta al Comune di Montechiarugolo in data 13.06.2013, prot. 7097;
- il disposto dell'art. 3, commi 54-57, della L. 244 del 24.12.2007 così come modificato dall'art. 46 del D.L. 112 del 25.06.2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133 del 6.08.2008;

Preso atto che con la suddetta Delibera 238/2013, la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, dopo aver preso visione delle disposizioni regolamentari del Comune di Montechiarugolo, ha espresso le seguenti considerazioni:

- l'art. 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificando l'art. 1, comma 127 della legge 662/1996, ha previsto l'obbligo di pubblicazione sul sito *web* dell'Ente per i provvedimenti di affidamento di incarico con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. A tal proposito, alla Corte appare opportuno, nel riportare in sede regolamentare il citato disposto normativo, individuare sia il funzionario responsabile del procedimento, sia il tempo massimo per procedere alla pubblicazione, oltre che la durata della permanenza sul sito web istituzionale;
- per tali profili la Sezione rileva ulteriormente che con il recente D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (decreto trasparenza), il legislatore, nel rafforzare la disciplina in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni riguardanti gli atti di incarico, ha previsto tra l'altro (art. 15, comma 4) che "le pubbliche amministrazioni" pubblichino i dati richiesti "entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico" e che pertanto il regolamento del Comune di Montechiarugolo, in particolare l'art. 8, commi 2 e 4 deve essere adeguato al quadro normativo di riferimento;
- che la delibera della Corte dei Conti n. 238/2013 sia trasmessa al Consiglio Comunale di Montechiarugolo;

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 8 del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza come segue:

- Art. 8, comma 2: aggiungere *“e dell'individuazione del funzionario responsabile del procedimento”*.

Il nuovo art. 8, comma 2 risulta pertanto il seguente:

Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato, qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico, avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito internet del Comune di Montechiarugolo, degli estremi del provvedimento con cui si è conferito l'incarico, del nominativo del consulente stesso, dell'oggetto dell'incarico, della durata presunta, del relativo compenso e **dell'individuazione del funzionario responsabile del procedimento.**

- Art. 8, comma 4: sostituire *“nel termine di 30 giorni dall'aggiudicazione”* con *“entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.”*

Il nuovo art. 8, comma 4 risulta pertanto il seguente:

Il Responsabile competente a conferire l'incarico assicura che la pubblicazione di cui al comma 2 del presente articolo avvenga **entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alle cessazione dell'incarico.**

Rilevato che Corte dei Conti ha disposto che la medesima Delibera 238/2013 sia trasmessa al Consiglio Comunale di Montechiarugolo affinché ne tenga conto per l'esercizio dei poteri in sede di modifica del regolamento in materia di incarichi esterni sui punti segnalati nella delibera, conformemente al disposto dell'art. 3, commi 54-57 della L. 244/2007, così come modificato dall'art. 46 del D.L. 112 del 25.06.2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133 del 6.08.2008;

Visti i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dal D.L. 174/12, convertito in L. n. 213/2012 allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

- Parere di regolarità tecnica favorevole, rilasciato dal Responsabile del Settore Attività Generali Dott.ssa Amalia Giannetti;
- Parere di regolarità contabile favorevole, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Roberta Filippi;

Con votazione unanime e palese;

1. Di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza ad esperti esterni, già approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 26.03.2008 e modificato con Delibere di Giunta Comunale n. 140 del 16/12/2008 e n. 12 del 29/01/2009 come di seguito evidenziato e come da Regolamento allegato (Allegato 1):

- Art. 8, comma 2:

Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato, qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico, avrà efficacia solo a decorrere dalla data di



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

pubblicazione, sul sito internet del Comune di Montechiarugolo, degli estremi del provvedimento con cui si è conferito l'incarico, del nominativo del consulente stesso, dell'oggetto dell'incarico, della durata presunta, del relativo compenso e **dell'individuazione del funzionario responsabile del procedimento.**

- Art. 8, comma 4:

Il Responsabile competente a conferire l'incarico assicura che la pubblicazione di cui al comma 2 del presente articolo avvenga **entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.**

2. Di disporre che copia della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna n. 238/2013 e della presente delibera di modifica del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza ad esperti esterni siano trasmesse al Consiglio Comunale.
-
-
-



REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA
O CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA
N. 41 DEL 26 MARZO 2008

MODIFICATO CON DELIBERA N. 140 DEL 16/12/2008 E N. 12 DEL 29/1/2009

Articolo 1 – Oggetto degli incarichi

1. La presente normativa disciplina limiti, criteri e modalità per l'affidamento da parte dell'Ente degli incarichi di studio, ricerca, consulenze, ovvero di collaborazioni a soggetti estranei all'Amministrazione comunale *in attuazione della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché dell'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133 del 2008.*

Articolo 2 – Tipologia di incarichi

1. Rientrano nella sfera di disciplina del presente Regolamento gli incarichi di collaborazione individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. ~~Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.~~

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente.

3. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente;
- d) prestazioni di natura intellettuale non rientranti nelle suddette fattispecie.

4. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Articolo 3 – Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:

- alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per Legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
- agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio legale dell'Amministrazione;
- ***agli incarichi per l'affidamento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura, servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi che trovano regolamentazione nella normativa di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i.***
- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché ai componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

2. Sono parimenti esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del Comune e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001.

Articolo 4 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

a competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Area/Settore e del Direttore generale che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nel rispetto dei seguenti presupposti:

a) rispondenza dell'incarico, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, alle attività istituzionali dell'Ente;

- a) b) rispondenza dell'incarico a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione e quindi nell'ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio Comunale e degli obiettivi di PEG del Servizio competente;
- c) coerenza con le esigenze di funzionalità dell'Ente conferente l'incarico;
- b) d) inesistenza, all'interno dell'Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una reale ricognizione. Il Responsabile che conferisce l'incarico dovrà, a tal proposito, dare



atto, nella determinazione a contrattare, dell'avvenuto espletamento della ricognizione all'interno **della sua area e della carenza, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, della figura professionale idonea a svolgere l'incarico;**

- c) e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente *anche* particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni
- f) si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- d) indicazione preventiva dei contenuti dell'incarico, della durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell'incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto;
- e) attestazione, da parte del Responsabile del Settore servizi finanziari, del rispetto del limite di spesa **previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione;**
- f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 7, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

2. L'affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 5 – Destinatari degli incarichi

1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico di collaborazione, studio, ricerca o consulenza, lo stesso potrà essere conferito:

- a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l'esecuzione dei quali è richiesta l'iscrizione nei medesimi albi o elenchi;
- a docenti universitari oppure a soggetti che siano in possesso di diploma di laurea o titolo equivalente, cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza nel settore di interesse;
- ad istituti o enti che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare;
- alle Università o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo ordinamento.

2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

Articolo 6 – Esclusione dal conferimento degli incarichi

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;
- c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione Comunale;
- d) abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale;

- e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).

Articolo 7 – Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 sono conferiti dai Responsabili di Area/Settore competenti, individuati in base all'assetto organizzativo dell'Ente e dal Direttore Generale. Il Responsabile competente, al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso al soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico (con la specificazione degli elementi essenziali di cui al precedente art. 4, punto d) ed indicate le modalità di scelta del contraente:

- a) tramite avviso pubblico di selezione;
- b) tramite affidamento diretto.

2. La motivazione, quale elemento essenziale della determinazione a contrattare, dovrà esplicitare, in particolare nelle ipotesi in cui non si proceda tramite avviso pubblico di selezione, l'iter logico giuridico seguito, a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. La procedura di avviso pubblico di selezione di cui alla lettera a) del precedente comma 1 prevede che il conferimento dell'incarico avvenga attraverso comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

4. Il Responsabile competente predispose un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) l'oggetto della collaborazione;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d) i criteri di valutazione dei titoli;
- e) il giorno dell'eventuale colloquio;
- f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
- g) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);

5. L'avviso dovrà, inoltre, prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza:

- a. di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b. l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
- c. se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali e decorrenza della stesse.



6. Il Responsabile procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico.

7. Per la valutazione dei curricula, il Responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

8. Nel caso in cui si proceda alla selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati.

9. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto del Responsabile competente.

10. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di collaborazione.

Art. 8 Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 7, il Responsabile competente potrà conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente articolo 7 ; ***in tale ipotesi, le condizioni previste dall'avviso di selezione non possono essere sostanzialmente modificate dall'Amministrazione***
- b) quando trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
- c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili.

2. **Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato, qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico, avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito internet del Comune di Montechiarugolo, degli estremi del provvedimento con cui si è conferito l'incarico, del nominativo del consulente stesso, dell'oggetto dell'incarico, della durata presunta, del relativo compenso e dell'individuazione del funzionario responsabile del procedimento.**

3. In caso di omessa pubblicazione ai sensi del precedente comma 2, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto.

4. **Il Responsabile competente a conferire l'incarico assicura che la pubblicazione di cui al comma 2 del presente articolo avvenga entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.**

Art. 9 Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile competente formalizza l'incarico con propria determinazione e procede alla stipulazione di un disciplinare inteso come atto di natura contrattuale.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie.

3. Il corrispettivo della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Se richiesto, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

4. Il Responsabile, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell'espletamento dell'incarico.

5. Si prescinde dalle stipulazioni del disciplinare di incarico qualora il corrispettivo non superi l'importo di € 5.000,00. In tal caso il rapporto contrattuale viene disciplinato dalla determinazione del Responsabile di area/settore competente.

6. Nessun incarico può essere artificiosamente frazionato.

Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2. Il Responsabile accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato non siano conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro il termine indicato al comma precedente, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, provvede alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Letto, approvato e sottoscritto. In originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to: BURIOLA LUIGI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: DR. GIANNETTI AMALIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23/07/2013 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124 - comma 1[^] del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Li, 23/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: DR. GIANNETTI AMALIA

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Li 23/07/2013

L'INCARICATO


ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 23/07/2013 al giorno 07/08/2013 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1[^] del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza reclami.
- È stata comunicata in elenco in data 23/07/2013 ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 con l'avvertenza che i relativi testi sono a disposizione presso l'ufficio segreteria
- E' divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il 02/08/2013 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma D.Lgs 267/2000)

Montechiarugolo, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: DR. GIANNETTI AMALIA

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Montechiarugolo, li

L'INCARICATO